

deliberazione n. 26

ADESIONE DELLA REGIONE MARCHE, IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE,
ALL'ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PRIVATO TRA REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
CHE UNITAMENTE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE COMUNITARIO
O NAZIONALE SI PROPONE IL FINE DI CREARE L'EUROREGIONE ADRIATICA
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 52 MODIFICATA
CON LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2003, N. 7

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 LUGLIO 2006, N. 36

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 24/06, a iniziativa della Giunta regionale "Adesione della Regione Marche, in qualità di socio fondatore, all'Associazione di diritto privato tra Regioni ed enti territoriali che unitamente ad altre organizzazioni di carattere comunitario o nazionale si propone il fine di creare l'Euroregione Adriatica. Legge regionale 6 agosto 1997, n. 52

modificata con legge regionale 12 maggio 2003, n. 7" dando la parola ai Consiglieri Adriana Mollari e Francesco Massi relatori della I Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 1997, n. 52 concernente “Adesione della Regione Marche ad enti, fondazioni, associazioni ed organismi vari” così come modificata con l.r. 12 maggio 2003, n. 7;

Considerato che in base all’articolo 2, comma 1, della stessa legge, l’adesione viene disposta con atto amministrativo consiliare;

Vista la proposta della Giunta regionale di adesione della Regione Marche, in qualità di socio fondatore, all’Associazione di diritto privato tra Regioni ed enti territoriali che unitamente ad altre organizzazioni di carattere comunitario o nazionale si propone il fine di creare l’Euroregione Adriatica;

Preso atto che l’adesione, come sopra proposta, in qualità di socio fondatore, non comporta in questa prima fase, l’assunzione dell’obbligo relativo al versamento di una quota associativa annuale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l’adesione della Regione Marche, in qualità di socio fondatore, all’Associazione di diritto privato tra Regioni ed enti territoriali che unitamente ad altre organizzazioni di carattere comunitario o nazionale si propone il fine di creare l’Euroregione Adriatica;
- 2) di dare atto che costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente delibera gli allegati 1 e 2, dichiarazione congiunta e bozza di Statuto dell’associazione;
- 3) di prendere atto che per l’anno in corso non si prevede il versamento di una quota associativa da parte della Regione e che l’eventuale definizione di tali quote sarà oggetto di valutazione tra i membri dell’associazione. Con successiva deliberazione consiliare si provvederà quindi all’approvazione delle quote che verranno stabilite ed all’istituzione del relativo capitolo di spesa secondo quanto previsto dall’articolo 6 della l.r. 52/1997.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “Il Consiglio approva”

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Michele Altomeni
f.to Guido Castelli

Dichiarazione Congiunta sull' Euroregione Adriatica

Venezia, 6 febbraio 2006

I rappresentanti degli enti e delle istituzioni che hanno partecipato alla Conferenza di presentazione dell'Euroregione Adriatica svoltasi a Venezia il 6 febbraio 2006 e che andranno a comporre l'Assemblea dell'Euroregione:

considerato che le regioni, le province e le città che si affacciano sul Mare Adriatico condividono importanti risorse umane, naturali e culturali, che possono essere valorizzate attraverso iniziative di cooperazione transfrontaliera ed interregionale;

considerato che l'allargamento a 25 Stati membri avvenuto il 1° maggio 2004 e le politiche di preadesione e vicinato dell'Unione Europea segnalano la particolare importanza attribuita all'integrazione e alla stabilizzazione dei territori dell'Europa Centrale e Sud Orientale;

dato atto che il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e interregionale nell'area Adriatica può apportare un significativo contributo alla promozione della pace, della stabilità e della coesione dei territori interessati;

dato atto che l'Euroregione può costituire un utile strumento per il rafforzamento dei rapporti di buon vicinato, lo scambio di esperienze e contatti tra le autorità locali, nazionali e internazionali, l'ideazione e la realizzazione di progetti di cooperazione tra i diversi territori;

tenuto conto della Convenzione - Quadro Europea del Consiglio d'Europa sulla Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (1980) e dei suoi Protocolli aggiuntivi (1995, 1998);

tenuto conto della Carta Europea dell'Autonomia Locale del Consiglio d'Europa (1985);

vista la Dichiarazione Finale dell'incontro sulla Cooperazione interregionale nel bacino Adriatico, tenutosi a Pola (Croazia) il 28/06/2004;

vista la Dichiarazione Finale del V Forum delle Città e delle Regioni dell'Europa Sud Orientale, tenutosi a Budva (Serbia – Montenegro) l'11-12/10/2004;

visto il Protocollo sull'Istituzione dell'Euroregione Adriatico - Ionica, sottoscritto a Termoli (Italia) il 9/11/2004;

tenuto conto della Risoluzione sul ruolo delle Euroregioni nello sviluppo della politica regionale approvata dal Parlamento europeo l'1/12/2005;

tenuto conto della Risoluzione 1446 (2005) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla cooperazione e lo sviluppo sostenibile nel bacino dell'Adriatico;

vista la proposta di Statuto dell'Euroregione Adriatica riportata in allegato alla presente Dichiarazione

intendono procedere alla istituzione dell'Euroregione Adriatica sottoscrivendo la

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

e a tal fine si impegnano a:

- I. formalizzare, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le procedure per l'adesione all'associazione denominata Euroregione Adriatica;
- II. riunirsi nell'assemblea che sarà convocata, entro il mese di _____ 2006, dal Presidente della Regione Istriana, per l'approvazione dello Statuto e per l'elezione, in ottemperanza alle norme dello stesso, degli organi dell'Euroregione Adriatica;
- III. partecipare alle future attività dell'Euroregione Adriatica, con le modalità che saranno definite dall'Assemblea e dagli altri organi della stessa, tenendo conto degli oneri amministrativi necessari.

**International Conference for
The Launching of the Adriatic Euroregion**

Venice (Italy), 6 February 2006, Palazzo Cavalli Franchetti
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Campo S. Stefano 2847

SIGNATORY PARTIES OF THE JOINT DECLARATION

- **Mr Giovanni DI STASI**, President of the Congress of the Council of Europe
- **Mr Ivan JAKOVIC**, President of the Istrian Region (Croatia)
- **Mr Angelo Michele IORIO**, President of the Molise Region
- **Mr Miodrag VLAHOVIC**, Minister of Foreign Affairs, Republic of Montenegro
- **Mr Gian Mario SPACCA**, President of the Marche Region
- **Mr Ilirjan DANO**, President of the Regional Council of Fier, Albania
- **Mr Lorenc LUKA**, Head of the Regional Council of Shkodra, Albania
- **Mrs Dubravka SUICA**, on behalf of the Dubrovnik-Neutra County (Croatia)
- **Mr Luka DENONA**, Vice-President of the Rijeka Region (Croatia)
- **Mr Luka BRCIC**, Vice-President of the Split Region (Croatia)
- **Mrs Silvia GODELLI**, Minister responsible for Mediterranean Affairs of the Puglia Region
- **Mr Franco JACOP**, Minister of International, EU and Local Authorities Relations of the Friuli-Venezia-Giulia Region
- **Mr Mimmo SROUR**, Minister responsible for Mediterranean Affairs of the Abruzzo Region
- **Mrs Edit HARXHI**, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Albania
- **Mr Renzo GUBERT**, Senator, Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
- **Mr Vincenzo LAVARRA**, Member of the European Parliament
- **Ms Isi COPPOLA**, Minister for International Relations of the Veneto Region on behalf of President Giancarlo GALAN
- **Mr Andrija POPOVIC**, Vice President, Municipality of Kotor Stari Grad, 317 Montenegro
- **Mrs Anka VOJVODIC**, Municipality of Bar Bulevar Revolucije, 1 - Bar (Serbia-Montenegro)
- **Mr Borjana KRISTO**, Ministry of Justice of the Federation of Bosnia Herzegovina Valtera Perica 15/III - Sarajevo - BiH
- **Mr Ljubo BESLIC**, City of Mostar, Bosnia-Herzegovina Adema Buca, 19 88000 Mostar, BiH

La presente Dichiarazione viene sottoscritta a Venezia il 6 febbraio 2006:

Done in Venice on 6 February 2006:

La présente déclaration est approuvée à Venise, le 6 février 2006, par les soussignés.

Li. Paschit
Chupnary

Thiazee Leno

Chupnary

Soreno Leno
Soreno Leno
Soreno Leno

Bocic

Giulia Gualdi

Leno Leno

Leno Leno

Edith Kants

Leno Leno

Leno Leno TPR

La presente Dichiarazione viene sottoscritta a Venezia il 6 febbraio 2006:

Done in Venice on 6 February 2006:

La présente déclaration est approuvée à Venise, le 6 février 2006, par les soussignés:

ANDRIJA TOPOVIĆ

Lenka Hojčević

BOJANA KRIŠTO

Ljubo Bešlić

Mayor of Mostar; member ECouncil BiH

VICEMAYOR KOTOR / MONTENEGRO

PREDSEDNIK OPŠTINE BAKI

(MONTENEGRO)
ČLAN JELEB KONFERENC. I RES
FBiH

STATUTO DELL'EUROREGIONE ADRIATICA

Preambolo

Tenuto conto delle tappe che hanno condotto alla creazione dell'Euroregione adriatica ed in particolare:

- della Conferenza di **Pula**, svoltasi il 28 giugno 2004, nel corso della quale è stata affermata la necessità di promuovere le attività di cooperazione tra le regioni;
- della Seminario di **Dubrovnik** del 6 settembre 2004, che ha definito una serie di settori interessati da tale cooperazione (pesca, ambiente, agricoltura, turismo e cultura, infrastrutture e trasporti), senza peraltro escludere la possibilità di aggiungere in un prossimo futuro altre aree di intervento;
- della Conferenza di **Chioggia**, 22-24 settembre 2004, organizzata dall'Assemblea parlamentare sul tema "Per uno sviluppo sostenibile dell'Adriatico: cooperazione tra enti locali e regionali", che ha riscosso un grande consenso e ha ottenuto una vasta partecipazione di parlamentari dei vari paesi della regione;
- della Conferenza di **Termoli** 8-9 novembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle regioni e dei comuni di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Serbia e Montenegro e Slovenia hanno firmato il "Protocollo relativo alla costituzione dell'Euroregione Adriatica/Ionica" e hanno discusso la prima proposta di Statuto della nuova istituzione;
- della Conferenza di **Pula** del 22 aprile 2005 nel corso della quale il Consiglio provvisorio dell'Euroregione ha adottato una prima bozza di Statuto;
- del Seminario di **Bruxelles** del novembre 2005 su "L'Euroregione Adriatica: uno strumento per l'integrazione europea", mirante a presentare l'iniziativa all'Unione europea e a ottenerne il sostegno;
- della Conferenza di **Venezia**, 6 febbraio 2006, che ha formalizzato l'iniziativa, attraverso la firma di una dichiarazione politica congiunta contenente in allegato la bozza di Statuto dell'Euroregione.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Costituzione e finalità

L'Euroregione Adriatica (nel prosieguo del testo EA) è un'associazione costituita da enti territoriali di norma di livello Stato meno uno appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica di Croazia, Repubblica della Bosnia ed Erzegovina, Repubblica della Serbia e Montenegro, Repubblica dell'Albania ubicate sul Mare Adriatico e d'istituzioni nazionali ed internazionali.

I membri dell'EA si adopereranno per stimolare, favorire e realizzare lo sviluppo, del territorio dell'EA, e creare una prospettiva di crescita della qualità e del tenore di vita delle sue popolazioni.

I membri dell'EA realizzano la propria attività perseguendo i seguenti obiettivi comuni:

- instaurare e sviluppare rapporti reciproci fra gli abitanti e le istituzioni di questo territorio quali presupposti per una miglior conoscenza, comprensione e collaborazione;
- realizzare le condizioni per lo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente;
- stabilire gli interessi di sviluppo comuni, la preparazione, la definizione e l'armonizzazione di una comune strategia di sviluppo;
- realizzare i programmi di scambi culturali;
- garantire le condizioni per un efficace scambio d'esperienze e loro applicazione ai programmi dell'Unione Europea.

Articolo 2

Nome, natura giuridica e lingue ufficiali

L'EA opera sotto il nome di: Euroregione Adriatica, Jadranska euroregija, Jadranska Evroregija, Regioni Euro-Adriatik

La sede dell'EA è a Pola, Via Flanatica 29 Repubblica di Croazia. L'EA è un'associazione senza scopo di lucro, di diritto croato.

Le lingue ufficiali dell'EA sono le lingue ufficiali nazionali a cui appartengono i membri dell'EA.

Il regolamento interno definirà le lingue di lavoro degli organi dell'EA.

Articolo 3

Simboli dell'EA

L'EA ha un emblema, un vessillo, un logotipo e un timbro.

L'**emblema** dell'EA è a forma di quadrato, composto da 9 parti. Lo sfondo della metà inferiore del quadrato è blu scuro, mentre la parte superiore è celeste. All'interno del quadrato bicolore c'è una linea bianca che incomincia e chiude il campo del quadrato (sempre bicolore) in cui si trova un disegno raffigurante sei pesciolini di colore bianco. I sei pesciolini raffigurano simbolicamente i sei stati che circondano il Mare Adriatico.

Il **vessillo** dell'EA è di forma rettangolare diviso orizzontalmente in due campi uguali con al centro l'emblema dell'EA. Il rapporto di larghezza e lunghezza del vessillo è 1:2. Se il vessillo viene posto in posizione verticale, è permesso anche il rapporto 1:4.

Il **logotipo** dell'EA è di forma rettangolare, di colore verde all'interno del quale c'è una linea bianca che incomincia e chiude il campo del quadrato in cui, in caratteri bianchi, è scritto il testo: ADRIATIC EURO REGION, EURO REGIONE ADRIATICA, JADRANSKA EURO REGIJA, EURO RAJONI ADRIATIK.

Il timbro dell'EA è di forma circolare dalle dimensioni di 38 mm al centro del quale si trova l'emblema dell'EA, mentre lungo l'orlo dello stesso c'è la scritta ADRIATIC EURO REGION, EURO REGIONE ADRIATICA, JADRANSKA EURO REGIJA, EURO RAJONI ADRIATIK.

Articolo 4

Rappresentanza

La EA è rappresentata dal Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente o da una persona da lui designata in base alle norme del presente Statuto.

Articolo 5

Principio di rappresentanza territoriale equilibrata

L' EA garantisce a tutti i membri una rappresentanza geografica equilibrata all'interno dei propri organi.

A tale scopo, in seno agli organi dell'EA sono equilibratamente rappresentate la costa occidentale, la costa orientale; l'area settentrionale, centrale e meridionale dell'Adriatico.

Articolo 6

Riconoscimenti pubblici.

L'EA attribuisce riconoscimenti pubblici per l'impegno nella promozione degli obiettivi, per i risultati straordinari e il contributo significativo allo sviluppo delle attività appartenenti al campo d'azione dell'EA.

I riconoscimenti pubblici attribuiti dall'EA, il loro disegno, la loro forma, i criteri ed il procedimento di assegnazione vengono stabiliti dall'Assemblea, in conformità a quanto disciplinato dall' articolo 17.

Articolo 7

Diffusione dei lavori

Gli atti e le attività dell'Assemblea dell'EA sono pubblici.

La diffusione dei lavori viene garantita sia informando i membri dell'EA di tutte le attività svolte, sia rendendo pubbliche le sedute dei suoi organi.

La diffusione dell'attività dell'EA avviene mediante pubblicazione dei lavori svolti, secondo una decisione emanata dall'organo a ciò autorizzato.

TITOLO II: ATTIVITÀ DELL'EA

Articolo 8

Attività

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente Statuto, l'EA:

- organizza attività comuni volte a promuovere il benessere e garantire le specificità che danno forma a un unico valore di unità;
- organizza e stimola lo sviluppo della collaborazione nel campo della tutela dell'Adriatico quale preziosa risorsa naturale, di traffico e comunicazione, agricoltura, pesca, turismo e valori culturali;
- intraprende attività finalizzate a promuovere e partecipare a progetti comuni.

TITOLO III: ADESIONE E STATUS DI MEMBRO

Articolo 9

Conseguimento dello status di membro

I membri dell'EA possono essere fondatori , di cui all'art. 1, o associati o onorari.

Può essere membro associato dell'EA ogni ente territoriale sul mare Adriatico che emana l'atto con cui aderisce all'EA, di norma sulla base del criterio di rappresentanza del "livello nazionale meno uno".

I membri onorari sono rispettivamente: i Governi nazionali, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni.

L'osservatore può essere ogni ente territoriale sul Mare Adriatico sulla base del criterio di rappresentanza del livello nazionale meno uno" che non ha emanato l'atto d'adesione all'EA.

Le istituzioni di sostegno sono le entità che s'impegnano a collaborare attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'EA.

Gli osservatori e le istituzioni di sostegno non hanno lo status di membro.

Gli osservatori e le istituzioni di sostegno possono partecipare senza potere decisionale ai lavori dell'Assemblea dell'EA

Articolo 10 Procedimento d'adesione

Il procedimento d'adesione è avviato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'ente territoriale, dell'organizzazione o dell'istituzione candidata, che esprima l'intenzione di aderire all'EA, impegnandosi ad accettare il presente Statuto come atto fondamentale dell'organizzazione.

L'Assemblea dell'EA valuta e decide in merito all'adesione.

In seguito a tale decisione, l'EA sottoscrive assieme al nuovo membro una solenne Dichiarazione di adesione.

Articolo 11 Successione legale

In caso di trasformazione dello status di un ente territoriale, da cui ne risultino modificati i confini o l'identità, lo status di membro dell'EA si trasmette al successore secondo le norme dello Stato di appartenenza.

Se nell'ambito del territorio di un ente territoriale appartenente all'EA si costituisce un altro ente territoriale che non ne è diretto successore legale, occorre avviare, a richiesta di quest'ultima, un nuovo procedimento d'adesione.

Articolo 12 Diritti e doveri dei membri

I diritti e i doveri dei membri dell'EA sono:

- collaborare nel definire la politica e il programma comuni dell'EA;
- decidere sui mezzi e i beni dell'EA nonché su altri atti secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- accordarsi e collaborare reciprocamente nella realizzazione degli obiettivi comuni;
- partecipare alle attività di comune interesse;
- eleggere ed essere eletti negli organi dell'EA;
- essere regolarmente e tempestivamente informati sul lavoro dell'EA e dei suoi organi, nonché sull'attività finanziaria dell'EA;
- attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti dell'EA.
- tutelare e promuovere il prestigio dell'EA;

I membri associati contribuiscono al finanziamento dell'EA; i membri onorari contribuiscono al finanziamento dell'EA volontariamente e facoltativamente.

Il regolamento interno definirà, tra i diritti e doveri quali saranno applicabili ai soci fondatori, agli osservatori e alle istituzioni di sostegno dell'EA.

Articolo 13 **Cessazione dello status di membro**

Lo status di membro può cessare con:

- la cessazione dell'EA;
- l'estinzione territoriale membro dell'EA nel caso previsto nell'articolo 12, comma 2;
- l'uscita espressa con una dichiarazione scritta del membro dell'EA;
- l'esclusione del membro dell'EA.

Un membro può essere escluso dall'EA solo previa decisione dell'organo competente qualora abbia operato in contrasto con i fini dell'associazione stabiliti dal presente Statuto, ovvero possa causare serio danno alla sopravvivenza dell'associazione medesima

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE DELL'EA

Articolo 14 **Organi dell'EA**

Gli organi dell'EA sono:

1. L'Assemblea
2. il Presidente
3. Il Comitato esecutivo
4. Il Collegio dei revisori

Articolo 15 **L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo rappresentativo ed è il massimo organo.

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli Enti che aderiscono all'Euroregione adriatica.

L'Assemblea opera sotto il nome di Consiglio Adriatico.

L'Assemblea dell'EA decide sul numero di rappresentanti dei membri e la propria struttura.

Lo status di rappresentante del membro del Consiglio Adriatico è acquisito dietro presentazione di un atto scritto di nomina da parte dell'organo autorizzato del membro, secondo le procedure interne d'ogni paese.

Articolo 16 **Ambito di lavoro e competenza**

L'Assemblea dell'EA:

- a) approva
 - le modifiche allo Statuto dell'EA,
 - il regolamento interno,
 - il programma annuale dell'EA,
 - il bilancio e la relazione finanziaria annua
 - le decisioni sull'adesione di nuovi membri e l'assegnazione degli status di osservatore o istituzione di sostegno

- la decisioni sul conferimento di riconoscimenti pubblici dell'EA,
 - ogni altra attività non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi;
- b) elegge
- il presidente dell'EA e il Vicepresidente,
 - il Collegio dei revisori,
 - i membri delle commissioni,
 - i membri del Comitato esecutivo dell'EA;
- c) valuta:
- l'attuazione dei programmi di attività e degli altri atti dell'EA,
 - le relazioni sul lavoro degli organi dell'EA,
 - altre questioni di rilievo per l'attività dell'EA,
- d) definisce:
- gli elementi basilari della politica d'azione dell'EA compresi nei suoi programmi,
 - il modo di assicurare, suddividere e usufruire dei mezzi a disposizione dell'EA per realizzarne gli obiettivi.

Articolo 17

Sedute

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e di regola ogni volta a rotazione nel territorio di un diverso membro..

L'Assemblea viene convocata su iniziativa del Presidente dell'EA, ovvero su decisione motivata del Comitato esecutivo, del Collegio dei revisori ovvero per richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea dell'EA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'EA o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può eventualmente eleggere una Presidenza dei lavori e assegnarle il compito di presiedere la seduta.

Le modalità di costituzione, di convocazione e di organizzazione interna dell'Assemblea saranno definite dal Regolamento interno.

Articolo 18

Decisioni

L'Assemblea di regola emana le decisioni con l'unanimità dei membri presenti, eccezion fatta per i casi in cui nel presente Statuto o nel regolamento interno è prescritta un'altra maggioranza.

Articolo 19

Presidente e Vicepresidente

L'EA ha un Presidente ed un Vicepresidente.

L'Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente per un periodo di due anni, avendo cura che il Presidente e il suo Vicepresidente appartengano a stati diversi delle due sponde dell'Adriatico.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere eletti per un solo mandato rispettivamente come Presidente e Vicepresidente. Il Presidente e Vicepresidente eletti al momento della costituzione dell'EA hanno mandato iniziale di dodici mesi, dopo il quale possono essere rieletti per un successivo mandato biennale.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, ne sottoscrive gli atti, coordina il lavoro degli organi dell'EA, rappresenta l'EA e svolge le mansioni previste dal presente Statuto .

Il regolamento interno definirà le modalità per l'elezione dei successivi presidenti

Articolo 20

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'EA e si compone di 8 membri.

L'Assemblea elegge il Comitato esecutivo per una durata di due anni, a norma delle procedure definite dal regolamento interno.

Il primo comitato esecutivo sarà eletto con le stesse scadenze previste per il primo mandato del Presidente e Vicepresidente.

... Tra gli otto membri, il Presidente dell'EA ed il Vicepresidente sono membri di diritto del Comitato esecutivo.

Articolo 21

Responsabilità del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo risponde del proprio operato all'Assemblea nei limiti delle competenze assegnategli.

Il Comitato esecutivo o ogni suo membro possono essere soggetti a revoca se:

- non adempiono ai doveri stabiliti dal presente Statuto;
- agiscono in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

Il mandato di membro del Comitato esecutivo cessa se l'ente territoriale da lui rappresentato cessa di essere membro dell'EA.

Articolo 22

Compiti del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo:

- da attuazione al presente Statuto, agli altri atti ed indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- predispose il bilancio e, s'impegna ad un uso corretto dei mezzi e all'emanazione di decisioni esecutive;
- promuove e coordina la collaborazione con le altre organizzazioni;
- segue i lavori delle Commissioni ed esamina le loro proposte;
- cura e organizza l'attività editoriale e informativa dell'EA;
- nomina il Responsabile della Segreteria dell'Ufficio dell'EA;
- stabilisce l'organizzazione per lo svolgimento dei lavori tecnici dell'EA e ne emana i corrispettivi atti;
- svolge le mansioni assegnategli dall'Assemblea, necessarie per un funzionamento regolare dell'EA avvalendosi anche delle strutture già esistenti ed operanti nel campo della cooperazione transfrontaliera.

Articolo 23

Sedute del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e di regola ogni volta nel territorio di un diverso membro.

Le decisioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente dell'EA su sua decisione ovvero su richiesta del Vicepresidente oppure su richiesta di un terzo dei membri del Comitato esecutivo o del Collegio dei revisori.

Un Regolamento interno definirà le procedure di lavoro del Comitato esecutivo.

Articolo 24 Commissioni

La costituzione, le competenze, la procedura di nomina e la durata del mandato dei membri delle commissioni e dei relativi membri saranno definite dal regolamento interno.

Articolo 25 Collegio dei revisori

Per tutelare la correttezza del proprio lavoro l'EA istituisce un Collegio dei revisori .

Il Collegio dei revisori si compone di un presidente e due membri che vengono eletti dall'Assemblea per un periodo di due anni.

I membri del Collegio dei revisori non possono essere membri del Comitato esecutivo.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori possono venir destituiti secondo le condizioni e la modalità prescritte per il Comitato esecutivo e per i suoi membri.

Articolo 26 Attività del Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori verifica l'attuazione degli atti emanati dagli organi dell'EA e la correttezza dell'esercizio materiale e finanziario.

Il Collegio dei revisori presenta una Relazione all'Assemblea sul lavoro svolto ed i risultati conseguiti.

TITOLO V: SEGRETERIA DELL'EA

Articolo 27 Segreteria dell'EA

La Segreteria dell'EA coadiuva il lavoro degli organi dell'EA e svolge mansioni esclusivamente tecnico-amministrative per l'EA.

La sedi della Segreteria dell'EA sono a Pola, (Repubblica di Croazia) Via Flanatica 29, ed a Bruxelles (Belgio) Rue de Toulouse 47

Il Comitato esecutivo definirà l'organizzazione e la modalità di lavoro della Segreteria.

Non è possibile trasferire alla Segreteria le competenze e le responsabilità degli organi dell'EA per i quali essa svolge le mansioni di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO VI: FINANZIAMENTO

Articolo 28 Fonti di finanziamento

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 del presente Statuto l'EA fa ricorso ai seguenti finanziamenti:

- quote versate da ciascun ente membro associato secondo le modalità definite dall'Assemblea,
- fonti di finanziamento internazionali ed altre fonti destinate al finanziamento di progetti e di altre attività,
- dotazioni, donazioni e altri contributi facoltativi o volontari,

- altre fonti.

TITOLO VII: STATUTO

Articolo 29

Lo Statuto è l'atto fondamentale dell'associazione e tutti gli atti dell'EA devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso.

Il Comitato esecutivo interpreta le disposizioni statutarie.

Ogni membro ed ogni organo dell'EA può proporre modifiche e integrazioni allo Statuto. Le modifiche e integrazioni allo Statuto vengono approvate dall'Assemblea.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

L'Assemblea è costituita il giorno della seduta costitutiva, dai rappresentanti degli enti territoriali sul Mare Adriatico presenti, di regola in base al criterio di rappresentanza del "livello nazionale meno uno" che hanno emanato l'atto con cui aderiscono all'EA, a condizione che l'atto d'adesione all'EA sia stato emanato da almeno tre membri dell'EA appartenenti a tre stati differenti di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Articolo 31 Cessazione dell'EA

L'EA cessa di esistere per decisione della maggioranza dei membri dell'Assemblea dell'EA, ovvero se, a causa del recesso di tutti gli altri membri, rimangono soltanto i membri di un unico stato.

Articolo 32

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

IL PRESIDENTE DELL'EUROREGIONE ADRIATICA

_____, 2006